

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale civile di Isernia

in persona del Giudice Unico, **G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° /'15 R. G. A. C. C., avente ad oggetto "indebito oggettivo"

TRA

rappresenti e difesi in

forza di mandato a margine dell'atto di citazione dall' **Avv. Giuseppe DE SIMONE** ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.

-attori-

E

ı persona del

Suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti dall'**Avv.** ove elettivamente domicilia;

-convenuta-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.

Con atto di citazione del , parte attrice conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, al fine di far accertare e dichiarare illegittimo il saldo dei rapporti di conto corrente n. e, conseguentemente, il proprio credito, per effetto della illegittima previsione/applicazione di tassi usurari, di anatocismo, di commissioni e spese, nella misura indicata nelle perizie di parte prodotte ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito del processo.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, contestando in toto la domanda attorea.

Veniva nominato il C. T. U., Dott. , il quale depositava la consulenza tecnica e successivamente consulenza integrativa.

La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Questo Giudice osserva che in merito al conto corrente n. intestato a relativo al periodo dal al l'azione di ripetizione dell'indebito è prescritta, essendo decorso il termine di cui alla prescrizione ordinaria decennale senza che vi siano stati atti interruttivi.

Ora, andando ad esaminare il caso concreto, dobbiamo constatare che il materiale probatorio, acquisito lungo l'iter procedurale, si concretizza nella consulenza tecnica contabile d'ufficio redatta dal C. T. U. nominato, Dott.

Questo Giudice ritiene di far propria la consulenza redatta dal predetto C.T.U. incluse le relative integrazioni alla stessa, in quanto ben elaborata ed immune da vizi logici.

Il CTU ha proceduto ad una ricostruzione di tutte le operazioni bancarie del conto corrente n. dalla data del sino alla chiusura ed ha verificato che la capitalizzazione degli interessi a debito e delle spese è stata effettuata dalla banca con periodicità trimestrale, così anche per le competenze a credito ad eccezione del periodo decorrente dal dì al , ove non viene indicato la periodicità di liquidazione delle competenze a credito.

Il CTU ha proceduto al calcolo della capitalizzazione degli interessi su base annua ai tassi convenzionali.

Il conto corrente esaminato, depurato degli interessi trimestrali e delle commissioni di massimo scoperto, ed applicando la capitalizzazione annuale, presenta un credito vantato dall'attrice pari ad €

Deve innanzitutto ribadirsi che, a fronte delle contestazioni formulate da parte dell'attrice circa l'illegittimo addebito, sul conto de quo, di somme a titolo di interessi ultra-legali non pattuiti, di commissioni di massimo scoperto e di un'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la banca non ha depositato alcun contratto idoneo a legittimarne le annotazioni a debito così come contestato nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Questo Giudice osserva che in assenza di pattuizione il tasso debitore deve essere calcolato al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c., pertanto, la commissione di massimo scoperto non è dovuta, così come le spese, le commissioni e gli oneri variamente denominati applicati dalla banca.

Nel caso in esame, l'istituto bancario ha applicato sia interessi passivi ultralegali senza alcuna pattuizione scritta in palese violazione dell'art. 1284 c. c. e sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto in violazione dell'art. 1283 c. c., addebitando la commissione di massimo scoperto. Onere della convenuta era quello di dimostrare la sussistenza di eventuali pattuizioni, ma ciò non è avvenuto, in quanto la banca non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie argomentazioni.

In merito all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale delle competenze per violazione dell'art. 1283 c.c. Questo Giudice osserva è pacifico il principio – sia per la giurisprudenza di merito che per quella di legittimità - secondo cui le clausole che consentono la capitalizzazione trimestrale degli interessi non sono legittimate da un uso normativo e pertanto sono nulle (sul punto *Sentenza Cass*.

Sez. Unite n° 24410/2010; sent. Cass. Civ. sent. N. 21095/2004), infatti, l'art. 1283		
c.c. integra una disposizione inderogabile per la legge, la cui violazione comporta		
una radicale nullità della relativa clausola anche ai sensi art. 1418 c.cc. (sent. Cass.		
Civ. n. 4853/2007).		
La domanda attorea è parzialmente fondata e va, per quanto di ragione		
accolta.		
Le spese seguono la soccombenza.		
P. Q. M.		
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. T.		
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile		
contraddistinto con il n°"15 R. G. A. C. C. vertente tra		
nonché , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
_ , concernente indebito oggettivo, così decide:		
1) dichiara che_		
nonché		
hanno diritto alla ripetizione della somma versata in eccedenza pari		
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;		
2) condanna la convenuta		
ıl pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'attrice		
al pagamento delle spese, che liquida in , , , di cui		
per spese vive, oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP;		

3) pone le spese di CTU a carico della convenuta.	
Così deciso in Isernia lì 18 maggio 2023.	
	IL G.O.P.

Avv. Giovanna ZARONE